

Polizza Responsabilità Civile della Famiglia

CARGEAS
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Capofamiglia

Data di realizzazione: 1 gennaio 2019 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A., Via Tolmezzo 15, 20132 Milano, Tel. 02 499801, sito internet: <http://www.cargeas.it/>, Indirizzo email: cargeas@cargeas.it, Indirizzo PEC: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it.

Società unipersonale soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif SA, Codice Fiscale, Partita Iva e N. iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, N. iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione 1.00064, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62).

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2017 pari ad Euro 119.890.797, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 87.078.797 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell'esercizio. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.cargeas.it/notizie-e-news/news/cargeas-solvency-and-financial-condition-report). Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a € 91.716.067, il requisito patrimoniale minimo è pari a € 41.272.230 e i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a € 146.519.439. L'indice di solvibilità dell'Impresa (solvency ratio) è pari al 160%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che l'Impresa si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati con il contraente.

✓ **Responsabilità Civile Capofamiglia**

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sono altresì compresi:

- la proprietà e/o conduzione della casa o dell'appartamento adibito ad abitazione principale (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive;
- la proprietà e conduzione di una casa o appartamento destinati a "seconda abitazione" per villeggiatura dell'Assicurato (compresi autorimessa, solaio, cantina, muri di cinta, alberati di pertinenza), piscine ed altre attrezzature sportive;
- i danni accidentali, non dovuti ad incendio, cagionati ai locali assicurati ed agli impianti igienico-sanitari di pertinenza, per i soli Assicurati che occupano tali locali in qualità di locatari;
- l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione degli enti predetti, eseguiti in economia;
- l'uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici e parti relative anche se poste all'esterno dei fabbricati (es. caduta di antenne televisive, radio e per ricetrasmittenti);
- la proprietà e/o possesso di cani, gatti o di animali da cortile nonché di cavalli e di altri animali da sella, inclusa la responsabilità civile delle persone che abbiano in consegna temporaneamente gli animali predetti per conto dell'Assicurato, purché queste persone non svolgano tale attività per professione;
- l'intossicazione e l'avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- la responsabilità civile di babysitters, "ragazze alla pari" e persone addette ai servizi domestici, anche se occasionali, compresi gli infortuni subiti nell'espletamento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato, sempreché queste ultime non comportino l'obbligo di assicurare le stesse persone contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);
- la proprietà ed uso di velocipedi, compreso il Rischio di circolazione;

- l'esercizio di attività sportive e del tempo libero, comprese: proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela e di wind-surf; proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco per difesa, tiro a segno e a volo; pratica del campeggio ed uso delle attrezzature, compresi i danni a terzi da Incendio; pratica di hobbies – modellismo, bricolage e giardinaggio, con uso delle relative attrezzature e macchinari; uso e guida di veicoli a motore a terzi non soggetti all'assicurazione obbligatoria; partecipazione a gare e corse dilettantistiche o amatoriali (che non prevedono compenso pecuniario);
- la responsabilità di terze persone che dovessero rispondere civilmente del comportamento dei figli minori dell'Assicurato o di persone comunque soggette a tutela di quest'ultimo;
- la tua partecipazione e/o del Coniuge, quali genitori, alle attività della scuola ed a ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa altresì la responsabilità derivante dal fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
- la conseguenza dell'azione di rivalsa subita in seguito alla messa in movimento di veicoli a motore avvenuta a tua insaputa, per opera di figli minori;
- le lesioni personali provocate al proprietario trasportato ed alle persone trasportate non considerate terze nei confronti di quest'ultimo nel caso di guida di veicoli e natanti non di tua proprietà;
- danni da te provocati a terzi non trasportati durante il trasporto su veicoli di proprietà altrui;
- i soli danni corporali provocati a terzi, trasportati o non, dai tuoi figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione alle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
- i danneggiamenti materiali subiti dalle Cose che si trovano nell'abitacolo delle autovetture da te condotte, purché tali Cose siano di proprietà di persone trasportate considerabili "terzi" ai sensi di Polizza.

✓ **Estensioni sempre valide ed operanti**

Baby Sitting

La garanzia si estende all'esercizio, da parte dei familiari conviventi, del "baby sitting" e comprende sia i danni corporali subiti dai minori assistiti, sia i danni da essi provocati a terzi, sempreché sussista una responsabilità a tuo carico.

Danni da Incendio

La garanzia si estende ai danni arrecati a terzi da incendio di Cose di tua proprietà o da te detenute. L'estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale previsto in Polizza per Sinistro e sino a concorrenza del 20% dello stesso, col massimo di € 103.000,00 per ciascun anno assicurativo.

Danno Biologico

La garanzia si estende ai danni, dei quali sei tenuto a rispondere e cagionati ai prestatori di lavoro, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente (escluse le malattie professionali).

Difesa Penale

L'estensione di garanzia prevede che l'Impresa presti la sua assistenza in sede di giustizia penale e sostenga le spese nei limiti di legge, anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

Inesatta interpretazione Norme Inail

L'estensione di garanzia prevede che la copertura Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera soggetti all'Assicurazione obbligatoria infortuni, conservi la propria validità anche se non sei in regola con gli obblighi derivanti dall'Assicurazione di legge in quanto ciò costituisca un'inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, e purché detta interpretazione non derivi da tuo dolo e colpa grave o delle persone delle quali e con le quali devi rispondere.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

La polizza non prevede alcuna opzione con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Esercizio dell'attività venatoria

L'Assicurazione è estesa alla copertura della Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria ed è valida per l'adempimento dell'obbligo sancito nella specifica Legge.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura

Non sono compresi:

- I danni alle Cose, veicoli compresi, che tu o le persone di cui devi rispondere, abbiano in custodia a qualsiasi titolo o destinazione, i danni da furto, da incendio a Cose;
- Per i locatori, il rimborso sia delle spese di tinteggiatura e simili, sia di quelle imputabili all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione che si rendessero necessarie per danni conseguenti all'uso, usura o vetustà delle Cose danneggiate;
- la guida ed uso di veicoli e natanti a motore ed aeromobili, salvo quanto diversamente pattuito nella garanzia base;
- i maggiori oneri derivanti dal tuo obbligo solidale dell'Assicurato, in quanto condomino, con altri eventuali condomini;
- i danni da inquinamento, esalazioni fumogene o gassose, contaminazione di acque, terreni o colture;
- i danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, ovvero non imputabili alla conduzione del fabbricato;
- l'esercizio dell'attività venatoria, se non espressamente richiamato mediante la relativa estensione di garanzia;
- riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto.

In merito alla garanzia "Proprietà e/o possesso di animali da cortile nonché di animali da sella", limitatamente al singolo Sinistro cagionato da cani verrà applicata una Franchigia di € 100,00.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, devi fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e darne avviso scritto all'Intermediario o all'Impresa entro 8 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Agli effetti della garanzia R.C.O., il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni ricordandosi di avvertire l'Impresa dell'inizio del procedimento penale, non appena ne abbia notizia.
	Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: non sono presenti ulteriori compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile). Il diritto dell'Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno. Nella garanzia R.C., il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo la relativa azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'Impresa	Non previsti.



Quando e come devo pagare?

Premio	Nel corso dell'anno contrattuale tutti gli importi monetari di Polizza verranno automaticamente adeguati sulla base della variazione percentuale dell'Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI) "indice costo della vita". In caso di Sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: "l'Indice data Sinistro" e "l'Indice di riferimento annuale". Il Premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. È facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola con preavviso da darsi almeno 60 giorni prima della scadenza.
Rimborso	In caso di Recesso l'Impresa rimborsa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a clienti che intendono proteggere il nucleo familiare, per la tutela in caso di richieste di risarcimento danni da parte di terzi per eventi accidentali di cui l'assicurato sia ritenuto responsabile.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 13,76% del premio imponibile. Tale quota è stata determinata sulla base delle rilevazioni contabili dell'Impresa relative all'ultimo esercizio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei sinistri devono essere presentati all'Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi mediante posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti: CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, Fax 02 49980492 - e-mail: reclami@cargeas.it L'Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it I reclami riguardanti la mancata osservanza di altre disposizioni del CAP, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi devono essere presentati direttamente all'IVASS. Il reclamo dovrà essere trasmesso a: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Fax 06.42.133.206 - e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro 90 giorni dall'acquisizione degli stessi.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
-------------------	---

Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l'attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVARISERVATAALCONTRAENTE (c.d. HOMEINSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.